XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1281

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUOCCO, CANCELLERI, VILLAROSA, FICO, CHIMIENTI, PESCO, BARBANTI

Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernenti la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate

Presentata il 27 giugno 2013

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è finalizzata a semplificare le modalità di richiesta delle prestazioni sociali agevolate erogate dalle amministrazioni pubbliche, nonché a razionalizzare e a rendere più efficiente la gestione delle informazioni collegate a tale processo.

In primo luogo, è prevista la sostituzione della dichiarazione relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con una comunicazione – da inviare telematicamente ovvero da consegnare direttamente all'amministrazione pubblica erogatrice della prestazione – che contiene solo gli estremi identificativi e i codici fiscali del soggetto richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare,

vincolando l'amministrazione pubblica nel suo complesso a recuperare nei propri archivi le informazioni necessarie al calcolo dell'ISEE.

Tali informazioni, infatti, sono per la quasi totalità già presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria e le restanti sono acquisite dall'Agenzia delle entrate sulla base di disposizioni già in vigore come, ad esempio, quelle previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, riguardanti le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari. Occorrerà, al riguardo, verificare i tempi dell'acquisizione e dell'utilizzo di questi ultimi dati da parte dell'Agenzia delle entrate

rispetto al momento in cui il cittadino invia la comunicazione.

In ragione, quindi, del patrimonio informativo già gestito dall'Agenzia delle entrate, è demandata a quest'ultima – e non più all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che detiene informazioni esclusivamente di tipo « contributivo » – la gestione e il coordinamento del processo di determinazione dell'ISEE e la comunicazione, direttamente o anche tramite l'amministrazione pubblica erogante, al cittadino richiedente dell'ISEE nonché delle informazioni che lo hanno determinato.

L'intero processo di colloquio tra le amministrazioni pubbliche eroganti e l'Agenzia delle entrate avviene in maniera telematica sulla base di regole generali già previste per il Sistema pubblico di connettività; le modalità attuative specifiche di tale processo sono demandate a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione: tale provvedimento può anche prevedere un periodo di sperimentazione che consenta gradualmente a tutte le amministrazioni pubbliche (e in particolare a quelle locali) di adeguare i propri sistemi informativi e i propri processi interni. La sicurezza nella fase di scambio delle informazioni deve rispettare le previsioni del Garante per la protezione dei dati personali ed essere definita in un'apposita convenzione in materia di cooperazione informatica stipulata tra singola amministrazione pubblica e l'Agenzia delle entrate.

Il nuovo processo svincola il cittadino dall'obbligo di rivolgersi a soggetti intermediari e obbliga le amministrazioni pubbliche a mettersi in contatto – informaticamente – per la gestione di un processo unitario.

Il sistema proposto prevede:

1) la possibilità di determinare in via automatica l'ISEE mediante un'apposita procedura informatica che evita, almeno in una prima fase, la visualizzazione e la gestione delle specifiche informazioni che a oggi sono riportate in un modello cartaceo, limitando drasticamente il rischio di violazione della *privacy*;

- 2) la possibilità per il soggetto richiedente di ottenere una risposta alla sua richiesta che contiene non solo l'ISEE ma anche le informazioni e le modalità utilizzate per il calcolo dello stesso, in modo da comunicare all'amministrazione pubblica eventuali inesattezze o ulteriori informazioni non tenute in considerazione;
- 3) il vincolo annuale della prestazione sociale agevolata e la possibilità per il soggetto o per i suoi familiari di utilizzare la risposta dell'amministrazione pubblica erogante anche per la richiesta, nel corso dello stesso anno, di un'altra prestazione a un altro ente;
- 4) l'obbligo da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, anche con la partecipazione delle amministrazioni pubbliche, di effettuare attività di controllo sulla base di specifiche analisi preventive di rischio;
- 5) la possibilità di approvare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 5 del decretolegge n. 201 del 2011, per la ridefinizione delle informazioni e dei parametri da prendere in considerazione per il calcolo dell'ISEE.

Inoltre il processo:

- 1) consente un riequilibrio delle assegnazioni delle prestazioni agevolate ai soggetti realmente bisognosi, riducendo gli abusi;
- 2) abbatte significativamente la documentazione cartacea che l'attuale processo produce, i correlati adempimenti di controllo e di caricamento nel sistema informativo dell'ISEE dei dati contenuti in tali modelli, nonché gli adempimenti di conservazione degli stessi documenti nel tempo (sia da parte delle amministrazioni pubbliche che da parte dell'intermediario e, da ultimo, da parte dello stesso soggetto richiedente);
- 3) accelera i tempi dell'erogazione della prestazione;
- 4) riduce, nel medio periodo, i costi derivanti dal processo a carico del richiedente e a carico dell'amministrazione pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

daguata lagialatina 21 m

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

- 1) al comma 1, le parole: « In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4 » sono soppresse;
- 2) al comma 2, le parole: « Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis » sono soppresse;
- 3) al comma 3-bis, le parole: « dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S. » sono sostituite dalle seguenti: « gestito dall'Agenzia delle entrate »;
- b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « della richiesta di prestazioni sociali agevolate »;
- c) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della richiesta per le prestazioni stesse »;
- *d)* l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
- « ART. 4. (Richiesta di prestazioni sociali agevolate). 1. Il soggetto che richiede la prestazione sociale agevolata presenta una comunicazione, che costitui-

sce dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale suo e dei componenti del proprio nucleo familiare, definito ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2. La comunicazione è presentata telematicamente ovvero mediante consegna direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione sociale agevolata. La comunicazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

- 2. È in facoltà dell'interessato presentare, entro il termine di validità della comunicazione di cui al comma 1, una nuova comunicazione qualora sussistano mutamenti delle condizioni familiari o economiche rilevanti ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, indicando espressamente gli elementi di variazione sopravvenuti. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. È comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere una nuova comunicazione nel caso di variazione del nucleo familiare.
- 3. L'amministrazione pubblica ricevente la comunicazione ha accesso telematico a un'apposita procedura informatica, predisposta e gestita dall'Agenzia delle entrate che, a seguito dell'inserimento dei dati di cui al comma 1, determina l'ISEE.
- 4. La procedura di cui al comma 2 determina l'ISEE in relazione agli elementi presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria e ad ogni altra informazione di fonte terza in possesso dell'Agenzia delle entrate riconducibile al soggetto richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare.
- 5. Gli elementi informativi e le modalità di calcolo utilizzati per determinare l'ISEE, nonché l'indicatore stesso sono comunicati, anche telematicamente, al soggetto che ha presentato la comunicazione dall'amministrazione pubblica che eroga la

prestazione sociale agevolata. Il soggetto richiedente ha 15 giorni di tempo, dalla comunicazione ottenuta, per presentare alla medesima amministrazione pubblica eventuali elementi informativi non corretti o non utilizzati per la rideterminazione dell'ISEE.

- 6. L'amministrazione pubblica eroga o rifiuta la prestazione sociale agevolata in conseguenza del valore dell'ISEE determinato ai sensi del comma 4. Il soggetto richiedente e ogni componente del suo nucleo familiare può utilizzare, entro il periodo di validità, la comunicazione di cui al citato comma 4 per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto erogate da altre amministrazioni pubbliche; queste ultime alimentano telematicamente una banca dati delle prestazioni sociali agevolate concesse gestita dall'Agenzia delle entrate e contenente esclusivamente l'indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario e del soggetto erogatore la prestazione sociale agevolata, nonché il valore economico del beneficio goduto.
- 7. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, sulla base di specifica attività di analisi del rischio nonché avvalendosi delle segnalazioni trasmesse da altre amministrazioni pubbliche, effettuano attività di controllo volte a verificare la posizione reddituale e patrimoniale dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate. Le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 4 del presente articolo, nonché in sede di controllo della veridicità dei dati presi a base del calcolo del medesimo indicatore. In caso di constatazione di situazione reddituale o patrimoniale diversa da quella utilizzata per il calcolo dell'ISEE, l'Agenzia delle entrate ridetermina tale ultimo indicatore e ne dà comunicazione alle amministrazioni pubbli-

che erogatrici delle prestazioni sociali agevolate per la sospensione ovvero per la rideterminazione delle stesse, nonché per il recupero dell'equivalente in denaro della prestazione indebitamente goduta e degli interessi al tasso legale. Nel caso in cui la rettifica dell'ISEE è addebitabile a condotta dolosa o colposa del richiedente o di uno dei componenti del suo nucleo familiare si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento del valore economico della prestazione goduta. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le controversie aventi ad oggetto la determinazione o la rettifica dell'ISEE rientrano nella giurisdizione tributaria disciplinata dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

- 8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5, per le quali può essere prevista anche una fase di sperimentazione della durata massima di un anno. In particolare, l'Agenzia delle entrate provvede a identificare le modalità di rilevazione delle componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
- 9. Lo scambio informativo, necessario per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, tra l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni pubbliche è regolato da apposite convenzioni che prevedono la cooperazione informatica, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. »;
 - e) l'articolo 4-bis è abrogato;

f) all'articolo 5:

- 1) al secondo periodo del comma 1, le parole: « A tale fine l'INPS, le amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti » sono sostituite dalle seguenti: « A tale fine l'Agenzia delle entrate e le amministrazioni pubbliche erogatrici delle prestazioni sociali agevolate »;
- 2) al comma 1-bis le parole: « dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli enti erogatori, delle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia delle entrate e delle amministrazioni pubbliche erogatrici delle prestazioni sociali agevolate »;
 - g) l'articolo 6 è abrogato.

ART. 2.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214).

1. All'articolo 5, comma 1, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: « A far data » fino alla fine del comma, sono soppresse.



17PDL0054580